



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 1/5

NOTIFICA Al legale rappresentante di Geo Nova S.p.A.
 Via Feltrina, 230/232 – 31100 TREVISO
 PEC: *tecnico@pec.geonova.it*

e, p.c. Al dirigente della Unità complessa tutela
 dell'atmosfera
 Calle Priuli – Cannaregio,99 –30121 VENEZIA
 PEC: *protocollo.generale@pec.regione.veneto.it*

 Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
 dell'A.R.P.A.V.
 Via A. Dominutti, 8 – 37135 VERONA
 PEC: *dapvr@pec.arpav.it*

 Al Sindaco del Comune di Sommacampagna
 Piazza Carlo Alberto, 1
 37066 SOMMACAMPAGNA (VR)
 PEC: *sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net*

 Al legale rappresentante di Eosgroup s.r.l.
 Via Crosaron, 18 – 37047 SAN BONIFACIO (VR)
 FAX 045 9586803

Oggetto: Diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Siberie nel comune di Sommacampagna (VR), gestita dalla ditta Geo Nova S.p.A., in merito all'allestimento delle sponde delle vasche.

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. discariche e bonifiche (06232)

indirizzo
 responsabile del servizio
 sostituto responsabile del procedimento
 (det. org. n. 14/2010 del 20/11/2010)
 responsabile del procedimento
 supporto tecnico/amministrativo
 telefono e fax
 e-mail
 web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
 Paolo Malesani
 Fabio Furlan (assente)
 Michele Marchi
 0459288813 – 0459288876
 provincia.verona@cert.ip-veneto.net
 www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.

codice fiscale 00654810233
 partita IVA 00654810233

allegati n.
 file diffida-sospensione
 sciv argilla.odt



Certificato n. 18622/055



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 2/5

Decisione: Diffido la ditta Geo Nova S.p.A.¹, nella persona del suo legale rappresentante, a rispettare le prescrizioni autorizzative contenute nei provvedimenti regionali di approvazione del progetto di discarica ed in particolare a ripristinare l'impermeabilizzazione della sponda sud del lotto 1 della discarica. Contestualmente sospendo l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del lotto 1 della discarica in parola.

Fatto: Con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21 aprile 2009 è stato approvato il progetto di Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing, ed è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'avvio dei lavori di allestimento della discarica. La prescrizione n. 14 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla d.G.R.V. n. 996/2009, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV ... modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.

Con nota n. 294 del 1 ottobre 2010² la ditta Geo Nova S.p.A. ha trasmesso una relazione tecnica relativa alle modifiche non sostanziali del progetto eseguite durante l'attività di cantiere.

Con nota n. 641626 del 9 dicembre 2010³ la Regione del Veneto ha comunicato di considerare non sostanziali gli interventi descritti nella relazione della ditta del 1 ottobre 2010 ed ha dato il proprio nulla osta alle stesse.

Con nota del 15 febbraio 2011⁴ la ditta Geo Nova S.p.A. ha trasmesso i certificati di collaudo delle opere di allestimento dei lotti 1 e 2 a firma dell'ing. Giuseppe Faccini.

Con decreto del Segretario Regionale per l'Ambiente della Regione del Veneto n. 28 del 29 aprile 2011 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del lotto 1 fino al rilascio e/o al diniego dell'autorizzazione all'esercizio ordinario.

Con nota n. 202 del 12 luglio 2011⁵ la ditta Geo Nova S.p.A. ha comunicato l'avvenuto scivolamento di una parte dell'impermeabilizzazione di argilla lungo la scarpata est del lotto 2. La relazione tecnica allegata a tale nota identifica le probabili cause di tale scivolamento nelle infiltrazioni d'acqua sul fianco della scarpata generate dall'irrigazione dei vicini frutteti e dagli eventi meteorici; è inoltre comunicato che *“in fase di realizzazione delle vasche, pur se non previsto dal progetto, il problema era stato evidenziato ed affrontato, e in accordo tra GEO NOVA, il Progettista e il Direttore Lavori, sono stati realizzati lungo la parete dreni in ghiaia con lo scopo di captare e di favorire il drenaggio delle eventuali acque di infiltrazione”*. La ditta successivamente fornisce una descrizione sommaria dei lavori di ripristino che consistono in un approfondimento ed ampliamento dei dreni della scarpata del lato est del lotto 2 ed il successivo ripristino dello strato di impermeabilizzazione spondale.

1 L'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, assegna al gestore della discarica la corretta attuazione delle disposizioni da rispettare nella gestione e dopo la chiusura della discarica.

2 Acquisita al n. 104296 del 5 ottobre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

3 Acquisita al n. 104296 del 5 ottobre 2010 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

4 Acquisita al n. 17638 del 16 febbraio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

5 Acquisita al n. 78579 del 21 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 3/5

Con nota del 28 luglio 2011⁶ ho diffidato la ditta Geo Nova S.p.A. a rispettare le prescrizioni autorizzative ed in particolare a ripristinare l'impermeabilizzazione della sponda est del lotto 2 della discarica. Non ho proceduto con la contestuale sospensione dell'autorizzazione all'esercizio provvisoria in quanto lo scivolamento comunicato dalla ditta interessava il solo lotto 2, non autorizzato al conferimento, e non si era in possesso o a conoscenza di ulteriori elementi, rispetto a quelli già comunicati⁷ preventivamente al rilascio del decreto regionale n. 28 del 29 aprile 2011, che necessitassero di attivazione mediante diffida con sospensione dell'autorizzazione regionale⁸.

Con nota del 3 agosto 2011⁹ il Comune di Sommacampagna ha comunicato di aver preso visione *“di altri due cedimenti dell'argilla sulla scarpata sud del lotto 1 in esercizio, durante un sopralluogo a cui erano presenti anche l'ispettore di P.G. Cristini e il CTU Vergnano incaricati dalla Procura della Repubblica di Verona”*.

Motivazione: La decisione si fonda sull'istruttoria¹⁰ svolta dal competente ufficio sulla base della documentazione acquisita e, in particolare, della nota in data 3 agosto 2011 inviata dal Comune di Sommacampagna dalla quale emergono gli elementi per l'adozione del provvedimento in oggetto.

In particolare, considerato quanto segnalato con la predetta nota, risulta lo scivolamento di porzioni dello strato di argilla lungo la sponda sud del lotto 1 e, pertanto, la compromissione dell'impermeabilizzazione spondale del lotto in esercizio. Tale evento, peraltro, segue di pochi giorni l'analogo accadimento avvenuto lungo la sponda est del lotto 2.

La prosecuzione del conferimento di rifiuti in condizioni di compromessi presidi ambientali potrebbe essere causa di situazioni di pericolo per l'ambiente.

I dreni in ghiaia presenti al di sotto dell'impermeabilizzazione spondale, come dichiarato nella nota del 12 luglio 2011 dalla ditta Geo Nova S.p.A., dal direttore lavori e dal progettista, sono stati realizzati al di fuori delle previsioni di progetto e non rientrano neppure tra le modifiche non sostanziali tardivamente comunicate agli Enti con la nota n. 294 del 1 ottobre 2010; lo stesso collaudatore non fa menzione dei suddetti dreni nel certificato di collaudo delle opere di allestimento dei lotti 1 e 2.

L'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 stabilisce che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) dello stesso decreto. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne da notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di competenza. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

6 Iscritta al n. 80993 del 28 luglio 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

7 Con nota acquisita al n. 41858 del 18 aprile 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

8 Ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 9, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985).

9 Acquisita al n. 83129 del 3 agosto 2011 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

10 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. (d.lgs. n. 36/2003); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente

Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 4/5

La prescrizione n. 14 del parere della Commissione Regionale V.I.A. n. 219 del 10 dicembre 2008, allegato alla d.G.R.V. n. 996 del 21 aprile 2009 di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione dei lavori di allestimento, stabilisce che *“Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV ... modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del medesimo decreto”*.

Questa Provincia non ha ricevuto la dovuta comunicazione e non è a conoscenza di comunicazioni fatte alla Regione del Veneto o all'ARPAV, ai sensi dell'art. 29 nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e ai sensi della d.G.R.V. n. 996 del 21 aprile 2009, per le modifiche apportate al progetto. Peraltro non appare immediato classificare come variante non sostanziale la realizzazioni dei dreni in parola.

Non è possibile escludere che lo scivolamento sia da correlare anche alla presenza dei dreni realizzati lungo la parete. La verifica delle cause dello scivolamento dell'argilla potrà infatti essere effettuato solo con la rimozione dei teli sintetici e dell'argilla stessa.

Obblighi da rispettare: La ditta Geo Nova S.p.A. dovrà presentare, nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici (15) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, ampia documentazione che illustri compiutamente le caratteristiche dei dreni realizzati al di sotto dello strato di impermeabilizzazione delle scarpate della discarica ed i calcoli che hanno portato al loro dimensionamento. Entro il medesimo termine, la ditta dovrà produrre gli elaborati di progetto delle modifiche, dalla stessa prospettate con la nota del 12 luglio 2011, relative ai dreni della sponda sud del lotto 1.

Tale documentazione dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, ente competente alla valutazione delle modifiche all'A.I.A., alla Provincia di Verona, al Dipartimento ARPAV di Verona ed al Comune di Sommacampagna.

La ditta deve altresì provvedere alla immediata messa in sicurezza dei rifiuti presenti in discarica ed alla prosecuzione di tutte le operazioni di presidio ambientale.

La ditta Geo Nova S.p.A. dovrà provvedere, sulla base delle valutazioni espresse dalla Regione del Veneto in merito alle note della ditta del 12 luglio 2011 e del Comune di Sommacampagna del 3 agosto 2011 ed alla documentazione sopra richiesta, a ripristinare l'impermeabilizzazione della sponda sud del lotto 1 della discarica nel minor tempo possibile o nei tempi eventualmente previsti nelle determinazioni regionali. Alla conclusione delle operazioni di ripristino dovrà seguire la riedizione del collaudo dell'impermeabilizzazione spondale.

Si chiede al controllore indipendente di trasmettere una relazione a questo Settore, al Dipartimento ARPAV di Verona, alla Regione del Veneto ed al Comune di Sommacampagna, sugli interventi che la ditta eseguirà.

Avvertenze: Evidenzio che le inottemperanze accertate si configurano come violazione delle prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 996 del 21 aprile 2009.

La ripresa dell'attività di gestione rifiuti sarà subordinata all'emissione di apposito provvedimento da parte della Provincia di Verona, la cui istruttoria sarà subordinata alla puntuale esecuzione di quanto prescritto negli *“Obblighi da rispettare”* ed all'acquisizione della documentazione che attesti l'eliminazione delle cause che hanno comportato il verificarsi delle problematiche sopradescritte.



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa discariche e bonifiche

Pagina 5/5

Alla luce di quanto sopra la presente nota costituisce diffida e contestuale sospensione¹¹ ai sensi del d.lgs n. 152/2006 e, pertanto, avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione. Si avverte che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, si provvederà ai sensi di legge¹².

L'oggetto del procedimento avviato¹³ con la presente diffida e contestuale sospensione, di competenza di questa Provincia, è la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale nonché l'adozione degli altri provvedimenti previsti per legge. A tal fine si informa che l'Ufficio e la persona responsabile del procedimento sono, rispettivamente, il settore Ambiente – U.O. Discariche e bonifiche – ed il dottor Paolo Malesani¹⁴. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale è l'ing. Carlo Poli, dirigente del settore Ambiente. Presso questo settore è possibile prendere visione degli atti, presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'argomento (anche tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata provincia.verona@cert.ip-veneto.net) entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

A chi ricorrere: Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁵, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica¹⁶.

Distinti saluti.

 Il Dirigente
Carlo Poli

11 La diffida, in quanto atto di contestazione che chiarisce l'oggetto del procedimento ed indica l'autorità responsabile dello stesso, non necessita della comunicazione di avvio del procedimento, secondo quanto stabilito con le sentenze del Consiglio di Stato Sez. VI, 12 agosto 1996, n. 1028 e Consiglio di Stato Sez. VI, 9 agosto 1996, n. 999. Analogamente, la sentenza n. 1137/05 del T.A.R. Sez. del Piemonte ha sancito che l'adozione del provvedimento di diffida, che ha come suo presupposto l'inadempimento da parte dell'interessato delle prescrizioni a suo tempo imposte, non necessita di comunicazione di avvio del procedimento, avendo essa stessa, di norma, tale natura. Nello stesso senso è anche la sentenza n. 3832/06 del T.A.R. Sez. del Veneto, che richiama la sentenza del T.A.R. Sez. del Piemonte precedentemente citata.

12 L'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che *“in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:*

- a) *alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;*
- b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;*
- c) *alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.*

L'art. 5 bis della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, “Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i. (l.r. n. 33/1985), al comma 9 dispone: *“Coerentemente alle disposizioni di cui all'articolo 197, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per territorio svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, commi 9, lettere a) b) c)”.*

L'art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 riprende sostanzialmente la procedura indicata dal sopra riportato art. 208 del d.lgs. n. 152/2006.

13 Ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i..

14 Ai sensi della determinazione organizzativa n. 14/2010 del 20 novembre 2010, il dott. Paolo Malesani sostituisce il dott. Fabio Furlan (assente) quale responsabile del procedimento.

15 Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

16 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.